



Città di Legnano

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN
TELECONFERENZA
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI:
CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI E CONFERENZA
DEI CAPIGRUPPO**

Approvato con deliberazione di CC n. 110 del 30 aprile 2021
Modificato con deliberazione di CC n. 146 del 26 luglio 2022

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 10 - VOTAZIONI

ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA

ART. 12 - PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute degli organi collegiali, Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo del Comune di Legnano.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le sedute del Consiglio comunale e della Conferenza dei Capigruppo consiliari in forma mista così come i Presidenti delle Commissioni consiliari
3. E' rimessa alla volontà di ciascun Consigliere comunale scegliere la modalità di partecipazione.
4. Per quanto infra non regolamentato, si rimanda alla normativa nazionale in vigore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 TUEL e ai criteri di cui all'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ossia pubblicità, trasparenza, tracciabilità.
2. Ai fini del presente regolamento per "teleconferenza" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali, nelle ipotesi di cui all'art. 2 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:
 - a) garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo che intervengono in teleconferenza;
 - b) regolare lo svolgimento delle adunanze;
 - c) garantire la percezione audiovisiva tra tutti i membri assicurando la perfetta parità di partecipazione al dibattito;
 - d) consentire a tutti i componenti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - f) consentire al Segretario Comunale di comprendere quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute del Consiglio Comunale, particolarmente in caso di proposte di emendamenti, che devono

essere resi conoscibili possibilmente prima della seduta e al segretario delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo di verbalizzare le sedute;

- g) garantire, la segretezza delle sedute di Consiglio nei casi previsti dal Consiglio Comunale.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La convocazione delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla teleconferenza deve essere inviata, a cura rispettivamente del Presidente del Consiglio Comunale e del Presidente della commissione, a tutti i componenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla teleconferenza.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti di Commissione convocano le sedute secondo le norme previste dai regolamenti comunali, indicando giorno, ora e piattaforma telematica utilizzata.
4. La convocazione del Consiglio, nella quale viene anche indicata la natura della sessione e della seduta, è disposta mediante avviso scritto da inviare tramite mail a ciascun componente del Consiglio e agli Assessori, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.
5. La partecipazione alla seduta in teleconferenza può riguardare uno o più componenti del Consiglio Comunale, inclusi il Segretario ed il Vice Segretario generali.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio

nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i consiglieri presenti in aula sia quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Per la validità delle sedute in teleconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti presenti in aula e/o collegati a distanza come da attestazione del Segretario Generale per il Consiglio, e del Segretario di Commissione per le Commissioni Consiliari e per la Conferenza dei Capigruppo.
4. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in teleconferenza da luoghi diversi dal Palazzo Comunale.
5. Il Comune, prima di ogni seduta, comunicherà a tutti i consiglieri un recapito telefonico di rete fissa, cui gli stessi potranno far riferimento in caso di sopravvenienza di problemi tecnici di connessione per comunicare prontamente con il Presidente, anche al fine di poter esprimere il proprio voto.
6. Preliminarmente alla trattazione compete al Segretario Generale verbalizzante, presente presso la sede istituzionale dell'ente insieme al Presidente del Consiglio comunale, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
7. Qualora durante le riunioni vi siano improvvisi ed imprevedibili problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Presidente assumerà le determinazioni necessarie che possono riguardare:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il presidente darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa il Presidente del Consiglio potrà disporre una breve sospensione dei lavori, esperire il collegamento come previsto dall'art. 7 comma 5 e nel caso in cui fosse impossibile anche tale soluzione il consigliere verrà considerato assente giustificato.
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero dei Consiglieri sufficiente a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasta da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio Comunale. Il Presidente potrà disporre una sospensione dei lavori sino a quindici minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il suddetto termine procederà alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
- 8. Il Presidente, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei Consiglieri collegati da remoto in videoconferenza.
 - 9. Durante le riunioni degli organi collegiali spetta a chi li presiede il compito di coordinare gli interventi, sottoporre gli atti a votazione e dare conto degli esiti delle stesse.
 - 10. Per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri comunali, nelle forme che saranno ritenute più idonee, e altresì assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento in modalità differita, con la sollecita pubblicazione della registrazione audio o audio-video della seduta nel sito istituzionale del Comune.
 - 11. La pubblicità delle sedute in videoconferenza verrà sospesa qualora si discuta di questioni personali, si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
 - 12. Spetta a chi presiede l'incontro comunicare l'avvio della registrazione audio/video, nei casi in cui è prevista.

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i consiglieri presenti quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.
3. Qualora, durante il periodo emergenziale, le condizioni sanitarie permettano la presenza di consiglieri presso la sede del Comune durante lo svolgimento dei Consigli Comunali, delle riunioni dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, i numeri massimi delle presenze e la possibile/eventuale turnazione dei Consiglieri interessati a stare in presenza verranno concordati in sede di Conferenza dei Capigruppo, fermo restando il diritto di ogni consigliere di collegarsi da remoto al fine di tutelare il diritto alla salute costituzionalmente garantito.

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendole a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
2. I Consiglieri, gli Assessori e i membri delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola.
3. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta mediante gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, oppure con visibile alzata di mano, specificando la natura della richiesta (es. fatto personale, intervento in discussione, dichiarazione di voto).
4. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate secondo le modalità sopra espresse.
5. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, durante ogni riunione i Consiglieri e gli Uffici che prestano attività di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.
6. A nessuno, escluso il Presidente per richiamo al Regolamento, è permesso interrompere l'oratore che partecipi in videoconferenza. Il caso di interruzione da parte di un Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.
7. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica ovvero il Presidente provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

8. In caso di presentazione di interrogazioni urgenti o emendamenti a deliberare in discussione durante la seduta, gli stessi possono essere condivisi mediante piattaforma di videoconferenza in uso o mail istituzionale, il Presidente leggerà quindi il documento ricevuto a tutto il Consiglio e porrà, nei casi previsti dai regolamenti, in discussione il punto, firmando poi copia cartacea dello stesso e dichiarandola acquisita in corso di Consiglio.

ART. 10 - VOTAZIONI

1. I componenti del Consiglio Comunale, durante le sedute in videoconferenza, votano in modo palese, per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico utilizzato, se assentite volta per volta dal Segretario Comunale.
2. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto potrà essere manifestato anche per alzata di mano o via chat.
3. Il consigliere che non intendesse partecipare alla votazione lo deve espressamente dichiarare nel momento in cui viene chiamato per il voto.
4. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione. Il Segretario Generale, con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza.

ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - a) la modalità di svolgimento della seduta, da remoto o in forma mista;
 - b) la presenza di ciascun partecipante presso la sede comunale, oppure collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo telematico;
 - c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - d) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - e) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - f) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
2. La registrazione audio-video della seduta, ove ritenuta necessaria, verrà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i Dipendenti dell'ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione lo Statuto Comunale e il Regolamento per l'organizzazione il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio Comunale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione e viene pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.
3. Il Consiglio comunale si impegna a verificare l'efficacia dell'utilizzo delle assemblee in teleconferenza entro 6/8 mesi dall'adozione del presente atto.